

Delibera n. 1620 del 28/12/2010

Regolamento del fondo economale

Sommario

- Articolo 1** **Contenuto del Regolamento Finalità e Definizioni**
- Articolo 2** **Costituzione del Fondo Economale**
- Articolo 3** **Gestione del Fondo Economale e Responsabilità**
- Articolo 4** **Modalità di Pagamento e Limiti di spesa**
- Articolo 5** **Chiusura e rendicontazione**
- Articolo 6** **Divieto di frazionamento**
- Articolo 7** **Controlli**
- Articolo 8** **Entrata in vigore**

Articolo 1

Contenuto del Regolamento Finalità e Definizioni

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dei fondi economici presso la Sede centrale dell'Arpacal ed i Dipartimenti Provinciali.

Il fondo economico ha il compito di provvedere al pagamento delle spese, relative a beni o servizi non disponibili in Agenzia, secondo i limiti e le modalità di cui al presente regolamento, quando, non essendo utile esperire le procedure di rito, per l'esiguità dell'importo o l'urgenza dell'acquisizione, lo stesso debba avvenire immediatamente e comunque in relazione alle esigenze di funzionamento delle strutture dell' Agenzia.

L'Economo è il dirigente al quale è affidata la gestione del singolo fondo economico.

Il Cassiere è il dipendente che svolge i compiti assegnati al fondo economico e che provvede al pagamento delle spese secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 2

Costituzione del Fondo Economico

Ciascun Fondo è determinato con deliberazione del Direttore Generale ed è ricostituito all'inizio di ciascun anno attraverso mandato di anticipazione dell'importo massimo di € 5.000,00. Nel corso dell'esercizio finanziario il fondo può essere reintegrato, previa rendicontazione delle spese già sostenute, con gli stessi limiti sopra riportati, ad intervalli periodici non inferiori a 4 mesi.

Con le stesse modalità sono determinati i Fondi di ciascun Dipartimento, nella misura di € 3.000,00.

Articolo 3

Gestione del Fondo Economico e Responsabilità

Ogni fondo economico è affidato all' Economo, nominato con deliberazione del Direttore Generale.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l' Economo è coadiuvato dalla figura del Cassiere.

Il Cassiere viene nominato con provvedimento formale dell'Economo; con lo stesso provvedimento viene anche nominato il dipendente incaricato di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

La gestione del fondo economico viene svolta sotto la responsabilità dell'Economo che è tenuto al controllo, al coordinamento ed alla vigilanza dell'attività svolta dal Cassiere.

L'Economo ed il Cassiere sono sottoposti alla responsabilità contabile relativa al maneggio di denaro, a termini di legge e regolamenti. Essi sono responsabili di ogni discordanza tra il fondo

cassa e le risultanze rilevate in qualsiasi fase di controllo e sono congiuntamente e personalmente responsabili delle somme ricevute, sino a che non ne abbiano ottenuto legale scarico.

A fronte di ogni pagamento effettuato in anticipazione, il responsabile del fondo dovrà acquisire idoneo documento dal quale risultino l'importo e l'oggetto del pagamento nonché la persona del creditore.

Ogni spesa deve essere cronologicamente annotata in un apposito registro di cassa; al termine di ogni mese deve essere riportato a fondo pagina il totale progressivo.

Articolo 4

Modalità di Pagamento e Limiti di spesa

Qualsiasi pagamento da parte dell'economista dovrà avvenire sulla base di "ordini di pagamento" redatti dal servizio e corredati dalla documentazione giustificativa.

Si provvede per il tramite di un buono di richiesta, debitamente firmato e autorizzato dal Responsabile proponente.

I servizi che promuovono la richiesta dovranno provvedere per il tramite del modello in uso.

La rendicontazione di tali spese rientra tra le competenze del Cassiere, o in sua assenza del dipendente incaricato di sostituirlo.

I limiti di valore per il pagamento di ogni singola spesa sono determinati in € 400,00. Sono stabiliti, altresì, limiti di spesa mensili nella misura di € 2.000,00.

Con riferimento ai fondi istituiti presso i Dipartimenti provinciali, i limiti di spesa di cui sopra sono ridotti alla metà.

In ogni caso non è possibile procedere all'acquisto di beni durevoli neanche se il loro costo è inferiore al limite stabilito.

L'Economista entro i limiti sopra indicati provvede al pagamento per:

- spese minute d'ufficio
- spese urgenti
- spese imprevedibili e non programmabili
- spese indifferibili (a pena danni)
- spese necessarie per il funzionamento degli uffici
- spese per forniture non continuative

così suddivise per materia:

- a) Acquisto, riparazione e manutenzione ordinaria di mobili, macchine ed attrezzature;
- b) Acquisto di stampati, moduli, cancelleria, materiali di consumo;
- c) Spese postali, telegrafiche e per acquisto carte e valori bollati;
- d) Acquisto di materiale ed attrezzature hardware e software, purché non rientranti nella categoria dei beni durevoli;

- e) Riparazione e manutenzione ordinaria di automezzi dell'Ente, ivi comprese le tasse di circolazione, nonché acquisto di materiali di ricambio, carburanti e lubrificanti e i noleggi di autovetture;
- f) Facchinaggio e trasporto di materiale;
- g) Acquisto di libri e pubblicazioni tecnico scientifiche, solo se destinati ad uso ufficio;
- h) Abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni periodiche;
- i) Spese contrattuali e di registrazione;
- j) Spese per imposte e tasse a carico dell'Ente;
- k) Spese per pubblicazioni;
- l) Spese di rappresentanza e di promozione;

Articolo 5

Chiusura e rendicontazione

Le somme non utilizzate devono essere rimborsate tramite versamento in tesoreria entro il 20 dicembre.

Entro la stessa data deve essere redatto il rendiconto finale delle spese effettuate, corredato dei giustificativi di spesa e approvato con apposita deliberazione, nella quale devono essere indicate:

- L'imputazione delle spese ai relativi capitoli ed impegni
- L'indicazione per ogni capitolo e impegno degli importi spesi
- La richiesta dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso, che dovrà insistere sulla partita di giro intitolata al fondo stesso

Le deliberazioni di rendicontazione parziale, effettuate in occasione di eventuali reintegri nel corso di esercizio, oltre agli elementi necessari per il rendiconto finale, devono contenere anche la richiesta di mandato di pagamento per il reintegro dell'anticipazione

Articolo 6

Divieto di frazionamento

Il limite di spesa di cui all'articolo 4 non può essere eluso mediante il frazionamento di lavori o forniture di natura omogenea al fine di sottoporre i relativi costi alla disciplina del presente regolamento.

Articolo 7

Controlli

Su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti possono essere disposte, in qualsiasi momento, verifiche straordinarie di cassa.

Al rendiconto annuale dovranno essere allegate le verifiche di cassa ordinarie e straordinarie, nonché altri eventuali documenti richiesti dai revisori dei conti.

Articolo 8

Entrata in vigore


Il presente regolamento entra in vigore con effetto immediato.



Regione Calabria
ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE CALABRIA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
L. R. N. 20 del 3 agosto 1999

DELIBERAZIONE numero 1620 del 28 DIC. 2010

IL COMMISSARIO

DELIBERA

OGGETTO: Approvazione Regolamento del fondo economale dell'ARPACal. ex art. 51 L.R. n.8/2002 e art. 39 c.21 Regolamento ARPACal

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 co. 9, lett. D), e della L. R. 4 febbraio 2002, n. 8, si attesta la regolarità dell'atto.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Vincenzo Cristiano


Il Dirigente del Settore Gestione Risorse

Dott. Giuseppe Giuliano

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 della legge regionale 4 febbraio 2002 n. 8 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e, nel contempo, si attesta che per l'impegno assunto esiste la copertura finanziaria.

Il Dirigente del Settore Gestione Risorse

Dott. Giuseppe Giuliano



IL COMMISSARIO

VISTA

- La L.R. Calabria n.20 del 3 agosto 1999 e successive modifiche e integrazioni;
- La L.R. Calabria n.8 del 4 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

LETTI

- L' art 8 c. 15 del Regolamento Generale approvato con D.C.le n.75 del 09.04.2002 che stabilisce l'immediata esecutività delle delibere;
- L' art. 6 c.5 del Regolamento Generale che indica la competenza del Direttore Generale ad adottare i regolamenti speciali necessari al funzionamento dell'Agenzia e del relativo assetto organizzativo;
- L' art. 39 del Regolamento Generale che disciplina l'attività di gestione economica e patrimoniale dell' ARPACal;
- La delibera n.459 del 09 aprile 2009 con la quale veniva approvato il Regolamento del fondo economale attualmente in vigore;

PREMESSO

- Che la struttura organizzativa dell'Agenzia prevede la dislocazione degli uffici nelle cinque province;
- Che ogni struttura per lo svolgimento della propria attività quotidiana necessita di affrontare piccole spese urgenti e indifferibili;

RISCONTRATA

Dall'esperienza quotidiana, ed in conformità ai principi di efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione, la necessità di disciplinare in modo differente alcuni aspetti previsti del vigente Regolamento del fondo economale, al fine di snellire procedure di acquisto per piccole spese relative a beni e servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi;

DELIBERA

- Di approvare l'allegato Regolamento del fondo economale, che entrerà in vigore giorno 03/01/2011;
- Di dichiarare abrogato il Regolamento del fondo economale approvato con delibera n.459 del 09 aprile 2009 ;
- Di dare comunicazione dell'adozione del presente atto ai Direttori dei Dipartimenti provinciali;
- Di dichiarare la immediata esecutività della presente Delibera.

IL COMMISSARIO

Dott.ssa Sabrina Maria Rita Santagati